

ATTO COSTITUTIVO
dell'Associazione di Categoria
ASSOCIAZIONE NAZIONALE OPERATORI FELINI

L'anno 2026, il giorno 17 del mese di MARZO in Novate Milanese, Via Tommaso Edison 53/A, si sono riuniti i sottoscritti:

- Persichino Massimo, nato a Latina il 25/09/1978, residente in Novate Milanese Via Garibaldi 17, codice fiscale PRSMSM78P25E472G quale amministratore unico della società IL CONDOMICIO S.r.l. con sede in Milano Via Melchiorre Gioia 64 c.f. 1387090961;
- Galtieri Alba Claire, nata a Auch (Francia) il 13/01/1987, residente in Milano Via Angelo de Gasperis 2, codice fiscale GLTLCL87A53Z110D;
- Pasetto Simone, nato a Verona il 16/01/1983, residente in Marano di Valpolicella (VR) Via Prognol 31, codice fiscale PSTSMN83A16L781D;
- Hinostroza Tobar Fernanda Catalina, nata in Ecuador il 14/07/1981, residente in Castegnato (BS) Via Serao 25 codice fiscale HNSFNN81L54Z605P;

i quali, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di Categoria denominata: **“ASSOCIAZIONE NAZIONALE OPERATORI FELINI”**.

Ai fini della registrazione dell'atto e della richiesta del codice fiscale l'indirizzo della sede legale è stabilito in Novate Milanese, via Tommaso Edison n. 53/B.

L'Associazione è apartitica, indipendente, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di rappresentanza, tutela e promozione degli operatori del mondo animale da compagnia.

Art. 2 – Approvazione dello Statuto

I componenti approvano e sottoscrivono lo Statuto che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Organi sociali provvisori

I costituenti nominano i seguenti organi sociali che rimarranno in carica per 3 anni:

- Consiglio Direttivo di 4 membri nelle persone di:
 - Persichino Massimo
 - Galtieri Alba Claire
 - Pasetto Simone
 - Hinostroza Tobar Fernanda Catalina

Viene altresì nominato Presidente e legale rappresentante dell'Associazione il sig. Massimo Persichino.

Alla carica di vice -presidente viene nominata Galtieri Alba Claire

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 – Riconoscimento

L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica secondo le modalità di legge.

Art. 6 – Spese

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Persichino Massimo

Galtieri Alba Claire

Pasetto Simone

Hinostroza Tobar Fernanda Catalina

STATUTO
dell'Associazione di Categoria
ASSOCIAZIONE NAZIONALE OPERATORI FELINI

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione di Categoria denominata **ASSOCIAZIONE NAZIONALE OPERATORI FELINI**, in forma abbreviata "A.N.O.F..", con sede legale in NOVATE MILANESE.

L'Associazione ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza e sezioni territoriali su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 – Scopo e oggetto sociale

L'Associazione rappresenta, tutela e promuove gli interessi collettivi e individuali degli operatori del mondo animale da compagnia, con specifico riferimento al mondo felino;

In particolare, l'Associazione si propone di:

- rappresentare i propri associati presso enti pubblici e privati, istituzioni, organizzazioni nazionali e internazionali;
- promuovere lo sviluppo economico, tecnico, professionale e culturale del settore; favorire il dialogo, la collaborazione e la coesione tra gli operatori del settore;
- promuovere studi, ricerche, iniziative culturali, formative e informative inerenti al settore; tutelare la dignità professionale e l'immagine della categoria; stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati;
- partecipare a commissioni e tavoli di lavoro istituzionali;
- organizzare convegni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- fornire servizi di assistenza tecnica, legale, fiscale e amministrativa agli associati;

- designare rappresentanti in organismi locali, regionali, nazionali e internazionali;
- promuovere e collaborare alla pubblicazione di periodici, riviste e monografie; ogni altra attività coerente con la missione associativa;
- implementare sistemi di certificazione nell'ambito del settore di competenza.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione coloro che operano o desiderano operare nel settore degli animali da compagnia e che ne condividano lo spirito come ad esempio imprese, professionisti, associazioni, studenti.

Possono altresì essere soci realtà imprenditoriali o associative che, pur non appartenendo direttamente al settore, presentino elementi di complementarità, strumentalità o raccordo economico con l'imprenditoria rappresentata

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Art. 3 – Modalità di ammissione dei soci

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La domanda deve contenere le generalità complete del richiedente, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il Consiglio Direttivo delibera, verificati i requisiti richiesti, sull'ammissione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di rigetto, lo stesso deve essere motivato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 4 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione con almeno tre mesi di preavviso. Il recesso ha effetto dalla

fine del trimestre successivo alla comunicazione. Il socio che recede è comunque tenuto al pagamento per intero della quota per l'anno in corso al momento di efficacia del recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- per indegnità;
- per altro grave motivo ai sensi dell'art. 24 Codice Civile;
- La delibera di esclusione è assunta con le maggioranze di cui all'art. 12.

Il socio contro cui è messa ai voti l'esclusione non viene considerato ai fini del quorum costitutivo né deliberativo.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi. Il socio ha diritto di presentare memorie difensive scritte entro 20 giorni dalla contestazione degli addebiti e di essere sentito in Assemblea prima della votazione. Durante la votazione sulla sua esclusione, il socio deve allontanarsi dall'aula.

Quanto sopra non si applica all'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Fermo quanto stabilito per il caso di socio moroso, la perdita della qualifica di socio per esclusione avviene immediatamente dopo la assunzione della relativa delibera o, se necessaria, dal momento della iscrizione nei pubblici registri.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- eleggere ed essere eletti alle cariche associative secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- usufruire dei servizi e delle iniziative promosse dall'Associazione;
- prendere visione dei libri sociali e dei documenti contabili;
- presentare proposte e osservazioni agli organi sociali

Tutti i soci sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli scopi sociali;
- a versare la quota associativa annuale;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati in regola col versamento delle quote sociali il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 5 - Organi dell'associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probiviri

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 6 - Assembla dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età, ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di n. 3 soci.

ART. 7 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio solare, e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria:

- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- elegge il Presidente ai sensi dell'art. 16 e i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- fusione con altre associazioni.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci via mail, a mano presso il loro domicilio oppure con pubblicazione sul sito web dell'associazione almeno 7 giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 2 giorni (ridotti a 1 giorno in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 8 - Validità Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

È ammessa la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione.

Ai fini del calcolo delle maggioranze si considerano solo i voti validamente espressi (favorevoli e contrari), escludendo gli astenuti.

I soci in conflitto di interesse debbono astenersi dal voto.

Il Presidente dell'Assemblea verifica i quorum costitutivi e deliberativi e le condizioni per la valida espressione del voto.

ART. 9 - Votazioni

Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci persone giuridiche votano tramite il loro legale rappresentante o un delegato.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 10 - Verbalizzazione

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il verbale deve indicare la data, l'ordine del giorno, i presenti, le deliberazioni assunte e il risultato delle votazioni.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante sito web dell'associazione

ART. 11 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è formato da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È ammessa la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

ART. 12 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 13 - Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva all'elezione del Presidente, nomina uno o più Vice-Presidenti che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 14 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea può istituire un Collegio dei Probiviri, composto da n. 5 membri, con funzioni di composizione delle controversie tra soci o tra soci e organi sociali.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti per le parti.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART. 15 - Organo di controllo

L'assemblea nomina l'organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o in mancanza di essi qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, Codice Civile.

Nel caso di organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di Controllo.

Le riunioni dell'organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 - Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche sociali sono gratuite. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Libri sociali

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;

Tali libri possono essere tenuti in formato cartaceo o digitale, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 18. - Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dalle quote associative e dai contributi dei propri soci;
- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- da rendite patrimoniali:
- da proventi derivanti da attività commerciali eventualmente svolte in via strumentale e secondaria;
- da ogni altro provento acquisito in conformità alle finalità statutarie.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio Direttivo.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio dovrà essere presentato per l'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio direttivo.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 15 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

1

ART. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.